

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 22/04/2021

FATTO

Parte ricorrente adisce questo Arbitro in relazione ad un Buono fruttifero postale serie "P", modificato con appositi timbri in serie a "P/O" e quindi in "Q/P", dal valore nominale di L. 250.000 ed emesso in data 27 novembre 1990. Poiché ritiene che il valore di rimborso del titolo alla naturale scadenza sia nettamente superiore rispetto a quanto prospettato dall'intermediario, chiede *"il conteggio del valore complessivo al netto delle ritenute fiscali"*. L'Intermediario, in via preliminare, eccepisce sia l'incompetenza *ratione temporis* sia quella per materia e quindi sotto tale due profili chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile. Quanto al merito, richiama la disciplina di cui al D.M. 13 giugno 1986 istitutivo dei buoni della serie "Q" e relativo tasso di interessi (composto fino al 20° anno e semplice dal 21° anno sino al 30° anno. Saggiunge, tra l'altro, l'intermediario che (a) ai sensi dell'art. 5 del citato DM non era necessario apporre anche un timbro contenente l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); (b) l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti è idonea a qualificare, a tutti gli effetti, i moduli dei buoni della serie "P" come titoli appartenenti alla nuova serie "Q", anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal D.M. 1986; (c) i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n.

27809/05); (d) qualora – per ipotesi – si volesse aderire alla tesi del ricorrente, l'art. 6 del D.M. 1986 indica che i saggi d'interesse fissati dalle tabelle del D.M. 1986 si applicano anche ai buoni della serie precedente alla "Q", inclusi quindi i buoni della serie "P", anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno. L'intermediario chiede dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Questo Arbitro ha già avuto modo di pronunciarsi più volte sulle eccezioni preliminari di incompetenza sia *ratione temporis* che per materia. Tra le tante, si può qui richiamare la decisione n. 18327/2020 di questo Collegio con cui è stato osservato quanto segue: *«Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro (...)*».

Venendo al merito, ritiene anzitutto il Collegio di poter interpretare la domanda proposta come finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei redditi originari indicati sul retro del titolo, tenuto conto di quanto argomentato e chiesto nel corpo del ricorso. La questione è oggetto un orientamento ormai consolidato, rispetto al quale non sussistono, allo stato, ragioni per discostarsene. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, ha ritenuto corretto, in assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente: *«Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal*

testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Va, poi, soggiunto, per il caso che vi sia stata apposizione di un doppio timbro, che secondo l'orientamento condiviso tra i vari Collegi, al buono in controversia si debbano comunque applicare le condizioni della serie Q per i primi venti anni, fatto salvo quanto previsto per l'ultimo decennio: *"Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale relativa ai rendimenti della serie Q manca infatti l'indicazione specifica del tasso di interessi per questo periodo (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane pertanto quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è indicato l'importo del rendimento "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Sotto questo profilo, pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le altre, le decisioni nn. 2897/2018, 17353/2018 e 1581/2019), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo della serie Q (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente che ha sottoscritto i titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro del titolo stesso, al netto delle ritenute fiscali (...)"* (così Collegio Milano decisione n. 8013/2020).

Pertanto, tenuto conto che nella specie, risulta dalla copia prodotta che (i) il Buono Fruttifero Postale di cui si discute è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (1° luglio 1986); (ii) il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "O", timbrato per la serie "P/O", con apposizione di timbro sul fronte del titolo con cui è stata precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; (iii) sul retro risultano apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P, attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, mentre per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica la dicitura originale con specificazione dell'importo da calcolare *"per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; il ricorso va accolto, pur senza effettuare alcun conteggio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA